



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 59

Cooperazione finanziaria

1. In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari delle parti. 2. A tal fine, le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni. 3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorità australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
------	---

Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
---------	-------------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020
---------------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-59>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it